

ACCORDO FRA AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA REGIONALE
E
ORGANIZZAZIONI SINDACALI SCOLASTICHE
PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 5 DELLA LEGGE REGIONALE 1 AGOSTO 2005, N. 18
(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI PERSONALE SCOLASTICO, MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 8 MARZO 1993, N. 12 (ACCERTAMENTO DELLA PIENA CONOSCENZA DELLA LINGUA FRANCESE PER IL PERSONALE ISPETTIVO, DIRETTIVO, DOCENTE ED EDUCATIVO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DIPENDENTI DALLA REGIONE))


Il giorno 3 aprile 2008, alle ore 9.00, presso il Palazzo regionale sito in P.zza Deffeyes n. 1 ad Aosta, tra il Sovrintendente agli Studi della Valle d'Aosta, Il Direttore del Personale scolastico e le Organizzazioni sindacali di categoria flic-CGIL, CISL Sism, Savt école e SNALS, viene stipulato il seguente accordo in materia di adeguamento delle dotazioni organiche della scuola secondaria di primo grado ai fini di provvedere alle esigenze connesse con la piena integrazione degli alunni stranieri frequentanti le scuole della regione.

Premesso che:

- l'adeguamento delle dotazioni organiche della scuola primaria ha costituito una prima fase di applicazione dell'art. 5 della L.R. n. 18/2005;
- l'Accordo fra Amministrazione scolastica regionale e le Organizzazioni sindacali scolastiche regionali siglato in data 4 maggio 2006 per l'applicazione dell'art. 5 della L.R. 18/2005 prevedeva quale fase successiva dell'applicazione del suddetto articolo l'adeguamento delle dotazioni organiche della scuola secondaria di primo grado;
- l'integrazione degli alunni stranieri, per le implicanze e le ricadute sociali che essa comporta, rende necessario ed opportuno l'utilizzo di ulteriori risorse previste all'art. 10 della L.R. 18/2005 per la scuola secondaria di primo grado

LE PARTI SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE ACCORDO
PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO:

- la dotazione organica complessiva della scuola secondaria di primo grado, come annualmente definita ai sensi della vigente normativa, è aumentata di un contingente fisso di 12 (dodici) unità per i fini di cui all'art. 5 della L.R. n. 18/2005 con particolare riferimento all'integrazione degli alunni stranieri;
- il suddetto contingente aggiuntivo è equamente suddiviso tra le classi di concorso 43/A Italiano, Storia, Educazione civica e Geografia nella scuola media, 45/A Lingua Francese, 45/A Lingua Inglese, 59/A Scienze Matematiche, Chimiche e Fisiche e Naturali nella scuola media per corrispondenti tre posti ciascuna che sono ripartiti tra le istituzioni scolastiche interessate secondo criteri di massima così individuati:
 - 43/A = da 6 (sei) a 9 (nove) ore, in relazione alla situazione organica, per gruppi di almeno 15 (quindici) alunni stranieri con attribuzione delle eventuali ore residue su gruppi di entità inferiore;
 - 45/A-F e 59/A = 9 (nove) ore dell'una e dell'altra classe, in alternativa, in presenza di almeno 10 (dieci) alunni stranieri;
 - 45/A-I = 6 (sei) ore in presenza di almeno 16 (sedici) alunni stranieri e 3 (tre) ore per i gruppi da 10 (dieci) a 15 (quindici) stranieri.





In fase di prima applicazione i criteri stabiliti per la ripartizione del contingente sopramenzionato ed i contenuti del presente accordo potranno essere rivisti o modificati entro un anno dalla sottoscrizione dello stesso.

Per la parte pubblica

Il Sovrintendente agli Studi

Il Direttore del Personale scolastico


.....

.....





Per la parte sindacale

Fic-CGIL

CISL sism

SAVT École

SNALS


.....

.....

.....

.....

**ACCORDO FRA AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA REGIONALE
E**

ORGANIZZAZIONI SINDACALI SCOLASTICHE

PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 5 DELLA LEGGE REGIONALE 1 AGOSTO 2005, N. 18

(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI PERSONALE SCOLASTICO, MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 8 MARZO 1993, N. 12 (ACCERTAMENTO DELLA PIENA CONOSCENZA DELLA LINGUA FRANCESE PER IL PERSONALE ISPETTIVO, DIRETTIVO, DOCENTE ED EDUCATIVO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DIPENDENTI DALLA REGIONE)


Il giorno 4 maggio 2006, alle ore 15.00, presso il Palazzo regionale sito in P.zza Deffeyes n. 1, tra la Sovrintendente agli Studi della Valle d'Aosta e le Organizzazioni sindacali di categoria flc-CGIL, CISL Sinascel e Sism, Savt écoles e SNALS, viene stipulato il seguente accordo in materia di adeguamento delle dotazioni organiche della scuola primaria ai fini di innalzare e ampliare l'offerta formativa.

Premesso che:

- l'adeguamento delle dotazioni organiche della scuola primaria costituisce una prima fase sperimentale di applicazione dell'art. 5 della L.R. n. 18/2005;
- le successive fasi di applicazione dell'art. 5 della Legge riguarderanno l'adeguamento delle dotazioni organiche della scuola dell'infanzia, della scuola secondaria di primo grado e dei posti di sostegno della scuola dell'infanzia e del primo ciclo dell'istruzione;
- gli adeguamenti di cui sopra avverranno sulla base delle risorse previste all'art. 10 della L.R. 18/2005;
- i criteri proposti dall'Amministrazione regionale (assegnazione di un posto per ogni scuola funzionante nell'ambito di ciascuna Istituzione scolastica e assegnazione dei restanti insegnanti secondo tre distinti gruppi di appartenenza a seconda del numero di alunni iscritti ai singoli plessi) permettono di garantire:
 1. la stabilità di funzionamento, anche in situazione di temporanea riduzione di alunni, alle scuole di montagna e ai diversi plessi siti in uno stesso comune;
 2. una maggiore equità distributiva degli insegnanti al fine di consentire pari opportunità didattico-organizzative;

**LE PARTI SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE ACCORDO
PER LA SCUOLA PRIMARIA:**

- la dotazione organica complessiva della scuola primaria è utilizzata, sulla base delle indicazioni dei singoli Collegi dei Docenti, per i fini di cui all'art. 5 della L.R. n. 18/2005 e precisamente: la copertura del tempo mensa, la contemporaneità dei docenti, l'insegnamento della lingua inglese, la copertura delle supplenze brevi, la realizzazione di particolari progetti di innovazione (L.R. 19/2000, art. 19), il funzionamento delle scuole nei comuni di montagna, l'integrazione degli alunni diversamente abili e di quelli stranieri;
- nell'ambito delle finalità di cui sopra il **tempo mensa**, curato dagli insegnanti per la sola parte di assistenza agli alunni, è considerato orario scolastico a tutti gli effetti in base alla normativa vigente. Pertanto gli orari annuali delle attività educative e didattiche proposti alle famiglie, deliberati dagli Organi Collegiali delle Istituzioni, rispetteranno i limiti posti dall'art. 3 della L.R. n. 18/2005, commi 1 e 2. L'attuazione di quanto previsto nel comma 2 sopra citato avviene per gruppi composti, di norma, da un minimo di 15 ed un massimo di 25 alunni. Per l'anno scolastico 2006/07 l'attivazione del tempo mensa compreso nell'orario scolastico è possibile, in via sperimentale, a condizione che le famiglie siano informate circa l'obbligatorietà di frequenza da parte dell'alunno;


Adrien C. Fossati per l'UR


- nell'ambito delle finalità di cui sopra la **copertura delle supplenze brevi** deriva da un piano di fattibilità predisposto dal competente Dirigente Scolastico e deliberato dal Collegio docenti, alla luce di quanto previsto nel Piano dell'Offerta Formativa e delle attività di arricchimento e recupero regolarmente programmate ai sensi dell'art. 26, comma 5, del C.C.N.L. tenendo conto che:
 1. si può procedere all'assunzione di supplenti saltuari per la copertura delle assenze dei docenti delle scuole uniche e degli insegnanti di sostegno nonché dell'assenza contemporanea di un significativo numero di insegnanti del plesso scuola;
 2. la copertura delle assenze brevi può essere disposta nel solo plesso di assegnazione annuale dei docenti;
 3. il piano di fattibilità per la copertura delle supplenze brevi all'interno di ogni Istituzione scolastica può essere articolato in modo diverso, da plesso a plesso in relazione alle risorse assegnate ai singoli plessi e a specifiche esigenze organizzativo-didattiche.

L'Amministrazione scolastica e le Organizzazioni sindacali scolastiche si riservano di integrare il presente accordo prendendo in considerazione le eventuali problematiche di rilevanza contrattuale generale che potranno sorgere in merito all'applicazione dei piani di fattibilità.

In fase di prima applicazione i criteri stabiliti per la definizione dell'organico della scuola primaria ed i contenuti del presente accordo potranno essere rivisti o modificati entro un anno dalla sottoscrizione dello stesso.

Per la parte pubblica

La Sovrintendente agli Studi



Per la parte sindacale


Fic-CGIL




CISL sinascel



CISL sism



SAVT École



SNALS

